

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre, a secondo delle garanzie attivate, la Responsabilità Civile Auto (RCA) per i danni a terzi causati dalla circolazione dell'autovettura assicurata, i danni materiali e diretti al veicolo, le spese di assistenza legale, assistenza stradale in situazioni di bisogno e infortuni del conducente a protezione della persona.



Che cosa è assicurato?

La Garanzia R.C. Auto copre i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo, anche in aree private, comprese aree portuali e aeroportuali;
- ✓ a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- ✓ a terzi durante le operazioni di sgombero della neve, purché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente;
- ✓ dalla circolazione del veicolo agli indumenti e oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati di un veicolo a uso noleggio con conducente oppure autotassametro;
- ✓ a terzi dall'incendio del veicolo e dall'esplosione o dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
- ✓ dai trasportati a bordo del veicolo a terzi non trasportati;
- ✓ a terzi (compreso l'allievo conducente) da un veicolo adibito a scuola guida durante le esercitazioni purché in presenza di un istruttore abilitato; in caso di esame di guida, non è considerato terzo l'allievo conducente;
- ✓ a terzi da un neopatentato alla guida di un veicolo che supera il limite di potenza massima in rapporto al peso del veicolo consentito dalle disposizioni legislative vigenti.

In aggiunta o in alternativa alla garanzia R. C. Auto obbligatoria è possibile acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza:

- ✓ Incendio e Furto
- ✓ Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
- ✓ Eventi Naturali e Catastrofali
- ✓ Kasko
- ✓ Infortuni
- ✓ Tutela Legale
- ✓ Imprevisti
- ✓ Cristalli
- ✓ Assistenza

Allianz Viva risarcisce i danni sino a un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetti massimali).



Che cosa non è assicurato?

Il contratto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro. Nella medesima circostanza non sono coperti, limitatamente alle cose, anche i danni causati:

- ✗ al proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di leasing;
- ✗ al coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e delle persone indicate al punto precedente;
- ✗ ai parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico;
- ✗ nel caso l'Assicurato sia una società, ai soci a responsabilità illimitata e alle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui ai precedenti punti.



Ci sono limiti di copertura?

Relativamente alla garanzia RCA, Allianz Viva ha diritto di recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa):

- ! se il conducente non è abilitato alla guida;
- ! nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non sia presente un istruttore abilitato;
- ! nel caso di veicoli a noleggio con conducente, senza la prescritta licenza o nel caso in cui il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o collaboratore;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! nei circuiti automobilistici oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
- ! in caso di dolo del conducente;
- ! nel caso che l'Autovettura circoli senza aver effettuato le necessarie revisioni

Allianz Viva non esercita il diritto alla rivalsa nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare del proprietario del veicolo o dei suoi figli fiscalmente a carico se non nei casi in cui avrebbe diritto di esercitarla nei confronti del proprietario stesso.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia, Gran Bretagna e Bosnia Erzegovina.
Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.



Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto:
Il Contraente ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; eventuali omissioni possono comportare, inoltre, l'esercizio da parte di Allianz Viva del diritto di rivalsa per le somme pagate a terzi.
- Nel corso della durata del contratto:
Il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del locatario del veicolo che intervenissero durante la copertura assicurativa.
- In caso di sinistro l'Assicurato deve:
presentare la denuncia dello stesso immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure ad Allianz Viva, allegando la documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il contratto; quest'ultimo rilascia, congiuntamente alla polizza, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde che l'Assicurato è tenuto a conservare nel veicolo dal momento in cui l'assicurazione è operante.

E' possibile disporre il pagamento dei premi successivi al primo accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti alle condizioni in essa riportate, e disponibile sul sito www.allianzviva.it.

I mezzi di pagamento consentiti sono:

- assegno bancario o circolare munito della clausola di "non trasferibilità", intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
- denaro contante con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

Il pagamento del premio è stabilito con periodicità annuale. E' possibile pattuire il pagamento del premio in due rate e ciò comporta una maggiorazione del 3%.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto offerto è di durata annuale (salvo il caso di contratti di durata inferiore).

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: entro 15 giorni dal pagamento del premio e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla Polizza con le seguenti modalità di rimborso:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del Contratto, Allianz Viva restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi;
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del Contratto, Allianz Viva, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in Polizza alle ore 24:00 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Il contratto è senza tacito rinnovo e alla scadenza non è necessaria alcuna comunicazione di disdetta: le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

L'Assicurato può chiedere l'annullamento della polizza per vendita, demolizione, esportazione, vendita, conto vendita o furto del veicolo.